



**COMUNE DI CASTELLANETA**

Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

Il presente decreto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il

26 GIU. 2018 <sup>1498</sup> e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al

11 LUG. 2018

il 26 GIU. 2018

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

## **DECRETO DEL SINDACO**

### **REGISTRO GENERALE**

n. 42 del 26 GIU. 2018

**OGGETTO:** NOMINA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI DELLA VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI CASTELLANETA.

### **IL SINDACO**

**Avv. Giovanni GUGLIOTTI**

#### **PREMESSO CHE:**

il Comune di Castellaneta ha realizzato sistemi di videosorveglianza del territorio comunale per la tutela della sicurezza pubblica e del patrimonio pubblico, la prevenzione e repressione di attività illecite. L'uso di impianti di videosorveglianza è finalizzato alla prevenzione e repressione degli atti delittuosi, delle attività illecite e degli episodi di criminalità perpetrati sul territorio comunale, nonché per controllare il corretto deposito dei rifiuti. Il sistema è di ausilio alla Polizia Locale nell'azione di tutela e controllo del territorio. Tali impianti possono altresì essere utilizzati per il monitoraggio del traffico cittadino in modo da rappresentare un valido strumento per l'intervento tempestivo della stessa Polizia Locale nelle situazioni caotiche o di pericolo.

VISTO il Regolamento per l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza approvato con deliberazione C.C. n. 60 del 30 novembre 2017, esecutiva ai sensi di legge;

#### **DATO ATTO CHE:**

ai sensi degli articoli 6 e seguenti del citato Regolamento:

1. Compete al Sindaco designare per iscritto il Responsabile del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e, nei casi in cui risulta indispensabile per scopi perseguiti, della visione delle registrazioni;
2. Compete al Responsabile per il trattamento designare per iscritto ed in numero limitato le persone fisiche autorizzate al trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e, nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione delle registrazioni;
3. Il Responsabile e gli autorizzati devono conformare la propria azione al pieno rispetto di quanto prescritto dalle leggi vigenti e dalle disposizioni del Regolamento citato;
4. Il Responsabile e gli autorizzati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari;
5. I compiti affidati al Responsabile e agli autorizzati devono essere analiticamente specificati nell'atto di designazione.
6. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al responsabile e ai soggetti autorizzati come indicato nei punti precedenti.
7. Il Responsabile e gli autorizzati saranno dotati ognuno di proprie credenziali di accesso al sistema.

8. Dovranno essere adottati sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici agli impianti e alle registrazioni, attraverso files di "log" che presentino caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità. Le registrazioni dei files di log, inoltre, dovranno comprendere i riferimenti temporali e la descrizione dell'evento che le ha generate, e dovranno essere conservate per la durata di anni uno.

#### VISTI

- il D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", nonché il Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

#### RILEVATO CHE

- in particolare: ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 *«Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato»;*
- ai sensi del comma 3 del summenzionato art. 28 del Regolamento europeo, *«I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento»;*
- ai sensi dell'art. 29 del Regolamento europeo *«Il responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del titolare del trattamento, che abbia accesso ai dati personali non può trattare dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri»;*

VISTO il regolamento comunale per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari vigente;

RITENUTO necessario, in qualità di sindaco pro tempore e rappresentante legale del Comune di Castellaneta, quale ente titolare del trattamento, designare formalmente il Responsabile del trattamento dati della videosorveglianza nella persona del Responsabile della 8<sup>a</sup> Area Vigilanza e Sicurezza dott. Paolo Larizza

#### DECRETA

1. di nominare, per le motivazioni di cui in premessa, il dott. Paolo Larizza, Funzionario P.O. 8<sup>a</sup> Area – Vigilanza e Sicurezza, quale Responsabile del trattamento dati di cui al sistema di ~~della~~ videosorveglianza del Comune di Castellaneta;
2. di dare atto che i compiti affidati al responsabile in forza del presente decreto sono quelli indicati nel Regolamento per l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza approvato con deliberazione C.C. n. 60 del 30 novembre 2017, esecutiva ai sensi di legge, nel Regolamento (UE) 2016/679, nel D.Lgs. 196/2003 e ss.mm. ii., nel provvedimento generale sulla videosorveglianza, emesso dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 08.04.2010, specificando in particolare che l'incaricato del trattamento dei dati, ha il dovere di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia, osservando scrupolosamente le istruzioni impartite dal Sindaco in qualità di titolare.

Il Responsabile si impegna a:

- a) trattare i dati personali di cui al sistema di videosorveglianza del Comune di Castellaneta nei limiti, con le modalità e per le finalità previste dal citato Regolamento comunale, approvato con deliberazione di C.C. n. 60/2017;
- b) trattare tali dati conformemente alle istruzioni del titolare, ed in ossequio ai principi di liceità, correttezza e trasparenza, di minimizzazione, di esattezza e di limitazione della conservazione. Il responsabile, se ritiene che un'istruzione possa violare una disposizione del Regolamento (UE) 2016/679 o altra disposizione vigente in materia, relative alla protezione dei dati, è tenuto ad informare immediatamente il titolare;
- c) non comunicare i dati, trattati per le finalità di cui al presente atto, a terzi, salvo specifica autorizzazione del titolare nei casi consentiti dalla legge;

- d) garantire che i soggetti autorizzati a trattare i dati in questione si impegnino a tutelarne la disponibilità, la riservatezza e l'integrità, e che gli stessi soggetti ricevano la necessaria formazione in materia di trattamento dei dati;
- e) vigilare sulla corretta osservanza, da parte degli autorizzati, delle istruzioni loro impartite;
- f) non assumere decisioni unilaterali riguardanti le modalità e/o le finalità del trattamento di cui al presente atto;
- g) adottare le misure, tecniche e organizzative, che assicurino, nei limiti del possibile, la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati, e che garantiscano un livello di sicurezza adeguato rispetto al rischio per i diritti e le libertà degli interessati. Il responsabile si impegna, in particolare, ad osservare le misure di sicurezza previste nelle premesse del presente atto, nonché quelle previste dal Regolamento per l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza approvato con deliberazione C.C. n. 60 del 30 novembre 2017 e dal provvedimento generale sulla videosorveglianza, emesso dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali in data 08.04.2010, tra cui:
- o l'adozione di sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici agli impianti e alle registrazioni, attraverso files di "log" che presentino caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità
  - o la corretta custodia delle chiavi fisiche per l'accesso all'armadio contenente il server dove sono conservate le registrazioni, e di quelle logiche per l'accesso sistema di videoregistrazione;
  - o la previsione di un tempo di conservazione delle registrazioni non superiore a 7 (sette) giorni e di un sistema di cancellazione automatica delle immagini allo scadere del predetto termine;
  - o a fornire, ai sensi dell'art 13 del Regolamento (UE) 2016/, un'adeguata informativa agli interessati, secondo quanto previsto dal provvedimento dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 08.04.2010;
- h) tenere un registro delle attività di trattamento effettuate, per le finalità di cui al presente atto, per conto del titolare, che comprenda almeno:
- l'indicazione del titolare per conto del quale tratta i dati, ed i relativi dati di contatto, nonché del Responsabile per la Protezione dei Dati Personali, ove nominato;
  - una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali trattati;
  - i termini previsti per la cancellazione dei dati;
  - ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative di cui all'art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679;
- i) documentare qualsiasi violazione dei dati personali, comprese le circostanze ad esse relative, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio, dandone comunicazione al titolare nel minor tempo possibile e comunque entro 48 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza;
- j) informare tempestivamente il titolare in ordine a qualsiasi richiesta di esercizio dei diritti che dovesse a lui direttamente pervenire da parte degli interessati, e a fornire al titolare medesimo la massima assistenza per soddisfare tali richieste, nell'ambito del mandato affidatogli;
- k) non ricorrere ad altro responsabile, ad esempio per mezzo di sub-delega, senza previa e specifica autorizzazione scritta da parte del titolare.
3. Di dare atto che il Responsabile del trattamento potrà individuare ai sensi dell'art. 6 per iscritto ed in numero limitato le persone fisiche autorizzate al trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e, nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione delle registrazioni;
4. Di dare atto che la presente nomina avrà efficacia per tutto il tempo in cui il dott. Paolo Larizza rivestirà la qualifica di Funzionario P.O. 8^ Area – Vigilanza e Sicurezza e comunque fino ad eventuale designazione di altro responsabile in sua sostituzione.
5. Di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio, nonché per estratto sul sito istituzionale dell'ente

Il sottoscritto Dott. Paolo Larizza – Funzionario Responsabile 8^ Area del Comune di Castellaneta dichiara di accettare la suddetta nomina di Responsabile del trattamento dati della videosorveglianza del Comune di Castellaneta

IL SINDACO  
Avv. Giovanni GUGLIOTTI

